SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 470 e 471-C
ALLEGATO 2

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (n. 470-B)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (n. 471-B)

ALLEGATO 2

ORDINI DEL GIORNO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

INDICE

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLE COMMISSIONI

– Disegno di legge finanziaria - Articoli:

articolo 1 ..... *Pag.* 5
articolo 13 ..... » 7
articolo 15 ..... » 7
articolo 17 ..... » 9

ORDINI DEL GIORNO DICHIARATI INAMMISSIBILI O RITIRATI DAI PROPONENTI

– Disegno di legge finanziaria - Articoli:

articolo 1 ..... *Pag.* 15
articolo 24 ..... » 19

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLE COMMISSIONI

– DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA· ARTICOLI

Art. 1.

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in relazione alla prospettiva che il fabbisogno del settore statale, in mancanza di nuove decisioni di politica economica, possa risultare a fine anno superiore a lire 120.000 miliardi o possa raggiungere dimensioni comunque incompatibili con la inderogabile necessità di un suo progressivo assorbimento in tempi ragionevoli,

impegna il Governo

a procedere con la massima prudenza e secondo criteri di stretta necessità nelle proposte di quella ulteriore legislazione di spesa a cui la «finanziaria» ha preordinato il supporto di copertura nei due fondi speciali B e C. Tale ponderazione deve innanzitutto indurre il Governo ad evitare in ogni caso l'uso di decreti-legge per approvare nuove spese. In secondo luogo, fatta eccezione per le esigenze di continuità operativa di enti o di programmi in corso, il Governo è impegnato a non proporre l'utilizzazione dei due fondi speciali fino alla presentazione del disegno di legge di assestamento per il 1988, in occasione del quale il Ministro del tesoro provvederà ad una revisione delle dimensioni delle finalizzazioni dei fondi speciali medesimi, in relazione alla impostazione del bilancio pluriennale, a cominciare dalla eliminazione della forte progressione che caratterizza le previsioni di spesa nei tre successivi esercizi della tabella C».

(0/470-B/1/5) ANDREATTA

Accolto dal Governo (4 marzo 1988)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerata l'opportunità di garantire a talune categorie di invalidi civili non solo un adeguamento monetario delle indennità già fissate dalla legislazione vigente, ma anche un miglioramento sostanziale dei livelli di assistenza, invita il Governo,

nel predisporre la proposta di legge che utilizzerà il fondo speciale di parte corrente (rubrica Ministero dell'interno) per gli anni 1988, 1989 e 1990, pari a lire 400 miliardi, di cui alla tabella B annessa alla legge finanziaria

Accolto dal Governo come raccomandazione (4 marzo 1988)

1988, avente per oggetto: "Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", a ricomprendere nella nuova normativa sia l'adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili, secondo quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, nonchè dalla tabella E, rispettivamente lettera A e A-*bis*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", sia la concessione di una indennità speciale non reversibile ai sordi prelinguali (sordomuti), sia la concessione di una indennità di accompagnamento ridotta ai ciechi ventesimisti».

(0/470-B/3/5) CORTESE, ALIVERTI

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerata l'esigenza di ricondurre ad uniformità ed organicità la disciplina dei trattamenti di quiescenza e di previdenza di tutto il personale proveniente dagli enti soppressi per effetto della riforma sanitaria e della legge n. 641 del 1978;

considerato altresì che l'impianto normativo adeguato a soddisfare queste esigenze è sostanzialmente e formalmente quello emerso dalla duplice lettura tra i due rami del Parlamento effettuata nella precedente legislatura dopo un lungo lavoro di ricognizione delle possibili fattispecie, tant'è che un apposito disegno di legge era stato approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, non potendo tradursi in legge solo per l'anticipata interruzione della legislatura;

considerato altresì che nel corso della presente legislatura è stato già presentato presso il Senato della Repubblica un disegno di legge contenente anche gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo vertente su analoga materia, oggetto di esame nella precedente legislatura,

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito dei fondi globali, le risorse necessarie a risolvere adeguatamente il problema prospettato, considerato altresì che in relazione ai disegni di legge poi decaduti il

Accolto dal Governo come raccomandazione (4 marzo 1988)

Governo aveva reperito la necessaria copertura finanziaria».

(0/470-B/4/5) DELL'OSSO

Art. 13.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

richiamato quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 13 del disegno di legge finanziaria per il 1988, così come modificato dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo a definire le priorità nell'ambito dei programmi del piano integrativo di cui alla legge n. 17 del 1981, tenendo conto che vanno attivati investimenti previsti dal piano stesso relativi ai corridoi plurimodali individuati dal Piano generale dei trasporti».

(0/470-B/1/8) LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, PINNA, GIUSTINELLI, ULIANICH, PATRIARCA, MARIOTTI, MARNIGA

Accolto dal Governo (1° marzo 1988)

Art. 15.

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

considerato che il forte disavanzo della bilancia agricolo-alimentare costituisce ormai un vincolo per l'economia nazionale;

che è necessaria quindi una particolare azione di ammodernamento rivolta ad aumentare la competitività dell'agricoltura italiana;

che a tal fine è indispensabile favorire l'accesso degli agricoltori al credito agrario di miglioramento;

che invece il credito agrario di miglioramento è penalizzato dall'aumento del tasso di riferimento e dalla diminuzione delle risorse a tal fine disponibili a causa, da un lato, della decisione del Ministro del tesoro di non rinnovare dal 1° gennaio 1987, l'obbligo per le banche ad effettuare entro limiti prefissati investimenti in titoli emessi dagli istituti di credito agrario (vincolo di portafoglio) e dall'altro dalla sottoutilizzazione della provvista estera prevista dalle leggi finanziarie vigenti (solo 1.000 miliardi autorizzati su 2.500 autorizzabili);

Accolto dal Governo (2 marzo 1988)

invita il Governo:

1) a ripristinare il vincolo di portafoglio o ad introdurre misure ed effetti equivalenti ai fini della provvista per il credito agrario di miglioramento;

2) ad una maggiore utilizzazione della provvista estera che con la finanziaria 1988 viene autorizzata fino a 4.000 miliardi».

(0/470-B/1/9) CASCIA, MARGHERITI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

viste le modifiche al disegno di legge finanziaria di cui al comma 32 dell'articolo 15 e al comma 45 dell'articolo 17,

impegna il Governo:

affinchè gli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, peraltro ridotti di 60 miliardi rispetto al testo votato dal Senato, siano utilizzati in un quadro di piano che privilegi la ricerca scientifica, gli investimenti e le attività promozionali nel settore della pesca;

affinchè il programma di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile sia tempestivamente realizzato a differenza di quanto avvenuto con riferimento agli interventi di cui al decreto interministeriale del 15 giugno 1985, di attuazione della legge n. 979 del 1982».

(0/470-B/5/8) MARIOTTI

Accolto dal Governo (2 marzo 1988)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerata la situazione delle agenzie nazionali di stampa, che costituiscono un settore particolarmente importante ma anche particolarmente vulnerabile del sistema informativo italiano, la cui eventuale crisi o il cui ritardo nell'attuare l'innovazione tecnologica sarebbero destinati a riflettersi sull'efficienza del sistema stesso; che il 31 dicembre 1987 sono venute a cessare le provvidenze per gli editori di periodici, per gli editori di quotidiani e per le agenzie di stampa e che per le prime due categorie di imprese la fine delle provvi-

Accolto dal Governo come raccomandazione (4 marzo 1988)

denze ha coinciso con l'eliminazione di alcuni oneri o con la possibilità di incremento di alcune entrate, per cui l'unica categoria che subisce la perdita delle provvidenze senza alcuna attenuazione è quella delle agenzie di stampa,

impegna il Governo:

a tenere in maggior conto le ragioni economiche delle agenzie di stampa, a proposito delle quali è da ricordare che i contributi ad esse concesse non hanno avuto, nel quinquennio 1981-1985, a differenza di quelli dei quotidiani e periodici, alcun adeguamento al tasso d'inflazione e all'espansione dei volumi produttivi, essendo rimasti immutati nella cifra assoluta;

a reperire pertanto, nell'ambito delle disponibilità di fondo globale in essere, le opportune risorse per far fronte al problema dei contributi alle agenzie di stampa».

(0/470-B/5/5) DELL'OSSO, FORTE, MANCIA

Art. 17.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

valutata l'opportunità di:

1) disciplinare in modo omogeneo l'assegnazione, la concessione e la gestione degli alloggi di servizio per il personale militare e per la Polizia di Stato;

2) facilitare comunque l'accesso del predetto personale alla edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed a quella agevolata, particolarmente in vista del collocamento in quiescenza;

3) trasferire eventualmente in proprietà quota parte degli alloggi disponibili,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento organico che armonizzi tutti gli interventi per la costruzione e la gestione degli alloggi di servizio, da distinguere in alloggi gratuiti, in alloggi in concessione temporanea ed eventualmente in alloggi da trasferire in proprietà;

ad emanare un regolamento tipo per la classificazione, l'assegnazione e la gestione degli alloggi nonchè per la determinazione dei

Accolto dal Governo (2 marzo 1988)

canoni degli alloggi in concessione temporanea e di quelli a riscatto».

(0/470-B/2/8) VISCONTI, ULIANICH, BISSO, LOTTI

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

tenuto conto delle difficoltà che sino ad oggi hanno ostacolato l'applicazione di interventi per l'edilizia abitativa previsti per le forze dell'ordine anche agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia,

impegna il Governo ad intensificare gli sforzi per la realizzazione di alloggi destinati agli agenti di custodia, sia avvalendosi delle vigenti norme a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine, sia con interventi anche diversi che tengano conto del particolare disagio del lavoro svolto dai suddetti agenti».

(0/470-B/3/8) BAUSI, PATRIARCA, PICANO, VISCONTI, VISCA, MARIOTTI

Accolto dal Governo (2 marzo 1988)

«La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 470-B, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)":

1) considerato che la legge 18 agosto 1978, n. 497, all'articolo 4 equipara gli alloggi di servizio per i militari alle opere di difesa nazionale, che come tali, pertanto, vanno realizzati, con l'eccezione prevista dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1130, come modificata dall'articolo 10 della legge n. 765 del 1967;

2) tenuto conto che il predetto disegno di legge finanziaria 1988, all'ultimo periodo del comma 24 dell'articolo 17, nella sua formulazione letterale può ingenerare dubbi interpretativi in sede di pratica applicazione;

3) considerato, inoltre, che risultano già in uno stadio di avanzato *iter* parlamentare provvedimenti afferenti alla materia, quali quelli relativi alle infrastrutture ed alle servitù militari;

4) rilevato che la norma si applica ai soli alloggi previsti dal programma cui fa riferi-

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (2 marzo 1988)

mento il primo periodo del comma 24 del citato articolo 17 del disegno di legge finanziaria;

5) ribadita l'esigenza di dare all'intera materia una organica regolamentazione onde assicurare il necessario coordinamento dei programmi di costruzione degli alloggi di servizio con le leggi concernenti la tutela paesaggistica e ambientale,

impegna il Governo:

ad assumere appropriate iniziative legislative».

(0/470-B/1/4) POLI

ORDINI DEL GIORNO DICHIARATI INAMMISSIBILI O RITIRATI DAI PROPONENTI

– DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA. ARTICOLI

Art. 1.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

viste le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla tabella C del disegno di legge finanziaria riguardanti il piano decennale della grande viabilità;

richiamato il dibattito svoltosi nella seduta del 20 gennaio 1988 in sede di audizione del Ministro dei lavori pubblici e del Direttore generale dell'ANAS sullo stato di attuazione dei programmi relativi alla viabilità di grande comunicazione;

esaminato il secondo stralcio attuativo 1988-1990 del piano decennale della viabilità 1987-1996;

premesso:

che il sovrapporsi nel tempo dei diversi strumenti di programmazione (programma triennale 1979-1981; programma stralcio 1982-1987 e relativi primo stralcio attuativo 1987 e secondo stralcio 1988-1990) rende ormai pressochè impossibile al Parlamento conoscere lo stato di attuazione delle pratiche amministrative (progettazione e aggiudicazione) dei lavori e lo stato della loro effettiva esecuzione;

che non sempre risultano tra loro coordinate le priorità di intervento indicate nei diversi programmi e che ciò determina nell'azione dell'ANAS il mancato rispetto di una metodologia rigorosamente programmatoria degli interventi viari;

che tale situazione ha assunto aspetti di particolare gravità nel settore degli interventi sulla rete autostradale in concessione in quanto:

a) il programma triennale 1985-1987 non tiene conto della distinzione in tre fasi temporali di attuazione degli interventi sulla rete autostradale prevista dal piano decennale e considera come prioritari interventi collocati in terza fase. Ciò non appare compatibile, oltre che con un corretto rispetto della scala di

Ritirato dai proponenti (2 marzo 1988)

priorità, con la funzione stessa del programma triennale che, pur caratterizzato da una autonoma legittimazione legislativa e di finanziamento, va considerato, secondo quanto affermato dall'ANAS "come strettamente incardinato nella logica del piano decennale 1987-1996 così riportando la politica della infrastruttura stradale primaria in un organico quadro di riferimento funzionale, sistematico e operativo";

b) i primi due stralci attuativi del piano decennale non fanno più riferimento alle distinte fasi in cui il piano stesso colloca gli interventi sulla rete autostradale, ponendosi così in palese contraddizione con il piano di cui sono strumenti di attuazione e abbandonando ogni criterio di programmazione;

c) l'istituzione, in sede di primo stralcio attuativo del piano decennale, di un apposito capitolo nel bilancio dell'ANAS denominato "fondo unico di dotazione interregionale" cui possono attingere tutte le iniziative autostradali indicate dalle società concessionarie e che siano tecnicamente, economicamente e finanziariamente atte a porre in essere una rapida attuazione in termini di spesa, di fatto concorre a vanificare ogni logica programmatoria, essendo stata abbandonata, senza che al Parlamento sia stato reso possibile di pronunciarsi, la richiamata distinzione in tre fasi di priorità;

d) tutte le tratte autostradali possono in tal modo venire realizzate al di fuori di una qualsiasi valutazione di effettiva necessità ed urgenza senza che ciò trovi riscontro formale nella delibera del CIPE del 20 gennaio 1986 che approva le linee generali del piano decennale di interventi limitatamente agli investimenti delle prime due fasi, quantificandone l'ammontare in lire correnti a 17.684 miliardi a fronte del quale viene stimato in 11.984 miliardi il presunto onere a carico dello Stato;

e) la mancata osservanza del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, priva del necessario complessivo riscontro da parte del CIPE il fabbisogno delle autostrade in concessione ed il relativo contributo a carico dello Stato quantificati dall'ANAS, rispettivamente, in 41.000 e in 27.000 miliardi di lire correnti;

che evidenti ragioni di compatibilità con la complessiva situazione economica del Paese e con le esigenze finanziarie del più vasto piano generale dei trasporti, rendono eccessiva e in gran parte ingiustificata la contribuzione da parte dello Stato, quantificata in una percentuale del 68 per cento del costo totale delle opere, alle società concessionarie di autostrade che dovrebbero di norma operare in regime di autofinanziamento fatta eccezione per tratte autostradali che presentino particolari difficoltà di costruzione e rispondano a riconosciute necessità nazionali;

che in ogni caso i livelli di contribuzione previsti sono tali da modificare concettualmente il riferimento normativo di tutta la legislazione autostradale per la rete in concessione e da rendere necessario che il Parlamento definisca fino a quale punto sussistono legittimazioni politico-economiche per attribuire in concessione e quindi sottoporre all'onere del pedaggio nuovi tratti autostradali;

considerato:

che il piano decennale e i relativi stralci attuativi nel settore delle autostrade in concessione investono politiche generali nel comparto trasporti e che perciò vanno coordinati nell'ottica degli obiettivi previsti nel piano generale dei trasporti e in particolare con l'indicazione di un progressivo trasferimento di quote significative di traffico dalla strada alla ferrovia e al mare valutando anche in tale contesto la convenienza economica dei singoli interventi;

che l'attuazione del piano decennale richiede uno sforzo particolare che l'ANAS non è in grado di produrre per i limiti di organici quantitativi e qualitativi di specializzazione non sufficientemente corretti dai provvedimenti di cui alla legge 26 marzo 1986, n. 86;

che vanno stabilite nuove norme atte a garantire procedure snelle ed efficaci nelle fasi di progettazione, assegnazione ed esecuzione dei lavori che consentano certezza, trasparenza, rapidità e contenimento dei costi;

che necessita altresì la definizione della procedura di valutazione di impatto ambientale che serva a qualificare i singoli interventi,

valuta

positivamente la proposta di secondo stralcio attuativo 1988-1990 del piano decen-

nale della viabilità limitatamente agli interventi sulla viabilità statale;

impegna

il Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'ANAS:

1) a riconsiderare le proposte contenute nel secondo stralcio attuativo del piano decennale nel settore delle autostrade tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) va rispettata la scelta operata dal piano decennale di collocare gli interventi richiesti dalle società concessionarie in tre distinte fasi temporali di attuazione;

b) gli interventi contenuti nelle prime due fasi di attuazione, sui quali il CIPE ha già espresso parere favorevole in ordine al fabbisogno finanziario, vanno collocati in una scala di priorità definita sulla base di rigorose valutazioni del loro grado di positività in termini di costi-benefici e di una loro verifica da parte della Segreteria tecnica del piano generale dei trasporti al fine di assicurarne la connessione con le opzioni del PGT;

c) sulle proposte così rideterminate va acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

d) il fondo unico per le autostrade in concessione deve conseguentemente operare, anche per evitare una dispersione degli investimenti nel rispetto delle priorità come sopra determinate;

e) vanno confermate le cosiddette direttrici "fuori quota" proposte come tali dal secondo stralcio attuativo limitatamente alla viabilità statale e revisione dell'elenco delle tratte autostradali sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

f) il CIPI deve esprimere il parere di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sulle iniziative autostradali collocate dal piano decennale nella terza fase temporale di attuazione;

2) a presentare alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio 1988, uno studio relativo allo stato di attuazione della legislazione autostradale per la rete in concessione e ai problemi che da essa derivano al fine di garantire al Parlamento le conoscenze necessarie alla ridefinizione del regime di concessione;

3) a presentare entro il 30 giugno 1988 alle competenti Commissioni parlamentari una relazione organica sulle difficoltà strutturali e operative dell'ANAS che dovrà servire come base per una riflessione di ordine più generale sull'assetto istituzionale dell'ANAS;

4) a favorire in sede di Governo la definizione di una iniziativa legislativa relativa alle procedure di valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle direttive CEE;

5) ad accelerare i lavori di realizzazione, presso l'ANAS, di una banca-dati riferita ai vari programmi, nonchè allo stato di attuazione delle relative pratiche amministrative per ogni intervento sia sulla viabilità statale che su quella autostradale in concessione».

(0/470-B/4/8) LOTTI, VISCONTI, BISSO, ULIANICH

Art. 24.

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerato che in attuazione dell'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono stati elevati tra gli altri, con vari decreti del Ministro dell'interno, alla classe I-A i seguenti Comuni capoluogo di Provincia: Ancona, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caserta, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, La Spezia, Lucca, Modena, Novara, Padova, Perugia, Pescara, Potenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Salerno, Siena, Taranto, Treviso, Udine;

che non essendo possibile l'applicazione analogica della citata norma per analoga elevazione di classe delle medesime Province agli effetti dell'assegnazione di un Segretario di qualifica superiore;

che di conseguenza si verifica che nella stessa città il Segretario del Comune è il Segretario generale di classe I-A e quello della Provincia è di classe I-B;

che questa disparità di trattamento tra due figure professionali che hanno avuto sempre uguale trattamento giuridico ed economico (tanto che ad essi si applica il medesimo ordinamento: articolo 196 della legge 27 giugno 1942, n. 851) oltre a rendere impossibile l'interscambiabilità della sede, con evidente lesione dell'interesse dei Segretari provinciali, si è ulteriormente aggravata per effetto dell'ar-

Dichiarato inammissibile (4 marzo 1988)

ticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, che ha concesso effetti automatici, sia giuridici che economici, ai dirigenti degli Enti locali appartenenti alla classe I-A;

impegna il Governo ad emanare i provvedimenti necessari a porre rimedio all'ingiusta discriminazione che penalizza i Segretari provinciali estendendo le facoltà autorizzative dell'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, alle Segreterie delle Amministrazioni provinciali».

(0/470-B/2/5) MANCIA